



Reportorio CO/2010/30 del 26/10/2010

EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.	  A.D. MDLXXII	AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONVENZIONE GENERALE TRA IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE-REGIONALE – REGIONE SARDEGNA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI E EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE ENTRATE.

TRA

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, in persona del Commissario Dott. Giovanni Cavalieri, nato a Campogalliano (MO) il 05.05.1950, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Via M. Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904)

e

Equitalia Sardegna S.P.A., Agente della Riscossione per le Province della Regione Sardegna, con Sede Legale ed Amministrativa in Sassari, Via Piandanna 10/e, capitale sociale Euro 10.000.000,00, iscritta al n. 7220 del Registro delle Imprese di Sassari, codice fiscale 01667270928, rappresentata dal Dott. Gianlorenz Giuliano nato a Cagliari il 02/10/1956, Cod. Fisc. GINGLG56R02B354M, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- Che Equitalia Sardegna S.P.A. in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna provvede attualmente, alla riscossione dei tributi;
- Che Equitalia Sardegna S.P.A. in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna dispone di un sistema informativo di grandi capacità di un patrimonio di conoscenza sui tributi consolidato in banche dati di ampio spettro e di mezzi che consentono di gestire anagrafiche complesse;
- Che Equitalia Sardegna S.P.A. in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna ha la capacità di gestire, con specifica competenza e professionalità consolidate in decenni di attività il rapporto con i contribuenti, in quanto Agente istituzionale di riscossione, in grado di erogare servizi professionalmente qualificati per tutte le attività e compiti connessi e complementari alla riscossione medesima;
- Che Equitalia Sardegna S.P.A. in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna dispone attraverso la struttura istituzionale di Equitalia Servizi S.P.A., del collegamento alla base dati del Ministero delle Finanze (Dipartimento del Territorio, Anagrafe Tributaria, ecc.) Infocamere, PRA, ecc;



- Che Equitalia Sardegna S.P.A. in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna può incidere in modo positivo nella fase di riscossione attraverso l'istituto della notifica, interrompendo allo stesso tempo i termini prescrizionali;
- Che Equitalia Sardegna S.P.A. in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna ai fini del recupero coattivo dei crediti, può avvalersi, a differenza degli altri soggetti, della procedura privilegiata esattoriale, che si fa preferire in particolare per la sua tempestività ed economicità rispetto a quella prevista dal R.D. 14 Aprile 1910 N. 639;
- Che l'art. 5 comma 1 lett. B del D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito dalla legge 28/2/1997, a 30, consente l'estensione dell'attività degli Agenti della Riscossione dei tributi a compiti connessi o complementari a detto servizio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art.2


L'Azienda e l'Agente della Riscossione definiscono la presente convenzione per il conseguimento di una collaborazione volta a fornire servizi di riscossione volontaria delle entrate.

Art. 3

L'Azienda affida all'Agente della Riscossione, che accetta, la riscossione volontaria delle entrate comprese nell'Allegato A – Servizio Riscossione, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con le modalità, condizioni e specifiche tecniche contenute nell'allegato stesso.

Art. 4

Al fine di poter individuare ulteriori possibilità di collaborazione, l'Azienda e l'Agente della Riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna si impegnano ad analizzare anche le diverse problematiche operative e di gestione – esistenti, nonché quelli afferenti alla riscossione delle ulteriori entrate, tributarie e non, esistenti nel campo della fiscalità locale, e concordare le successive collaborazioni al fine di rafforzare i rapporti reciproci, che saranno oggetto di eventuali altri atti. Le parti si danno garanzia reciproca che per l'utilizzo del collegamento in questione saranno osservate le disposizioni richiamate al successivo art. 8 della presente convenzione.



Handwritten signature and circular stamp of Equitalia Sardegna S.p.A.

Art.5

Equitalia Sardegna S.P.A. in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna si impegna ad applicare in caso di riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 3 le norme vigenti in materia di riscossione a mezzo ruolo.

Art. 6

Le parti dichiarano che i dati verranno trattati per le finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dall'art. 35 del D.Lgs 13 Aprile 1999 n. 112, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7

Le obbligazioni e i diritti reciproci dell'Azienda e dell'Agente della Riscossione sono regolati dalla presente convenzione, e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni di legge in vigore.

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per violazione dei suddetti obblighi, nel caso di inadempienze o ritardi dovuti ad applicazione di obblighi di legge, di regolamenti, ordini e disposizioni amministrative emanate da qualsivoglia Autorità Civile o Militare, Ente Statale o Locale o a sopravvenuta impossibilità della prestazione per motivi non imputabili alle parti o per causa di forza maggiore, della quale dovrà essere fornita prova idonea.


Art. 8

Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Sardegna S.P.A. e il Gestore, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.

Ove il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, entro il termine di 30 gg. dall'insorgenza della controversia, addivenire ad una composizione bonaria della stessa, la controversia, sarà rimessa alla cognizione della competente autorità giudiziaria. Sarà competente in via esclusiva il foro di Sassari.

Art. 9

La presente Convenzione poiché concerne prestazioni soggette alla disciplina dell'IVA di cui al D.P.R. 633/1972, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a termini degli art. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

Art. 10

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è stata da esse negoziata ed approvata su un piano di assoluta parità e conseguentemente le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ in data _____

AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI SASSARI

Il Commissario

(Dott. Giovanni Cavalieri)



EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.

Equitalia Sardegna S.p.A.
(Dott. **L'Amministratore Delegato**
Dott. Gianluigi Giuliano



ALLEGATO A – SERVIZIO RISCOSSIONE

Il presente allegato, che fa parte integrante e sostanziale della convenzione, è costituito da una sezione riguardante modalità, condizioni e specifiche tecniche del servizio di riscossione delle seguenti entrate:

Riscossione volontaria dei ticket sanitari.

Premesso che è stato espresso l'intendimento dell'Azienda di affidare mediante convenzione il servizio di riscossione delle entrate.

- Considerate le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge 28 Settembre 1998 n. 337;

- Viste le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 così come modificate ed integrate dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;

- Viste le norme contenute nel D.Lgs 13 aprile 1999 n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

- Visto l'art. 1 del D.Lgs 22 febbraio 1999 n. 37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;

- Considerato che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999 n. 46 e 13 aprile 1999 n. 112 – che disciplina in modo nuovo la riscossione mediante ruolo dei tributi e delle altre entrate locali derivano:

- 1 - nuove modalità di formazione del ruolo che rendano particolarmente difficoltosi i controlli dell'Azienda sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi Agenti della Riscossione, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi di un numero corrispondente a quello degli Ambiti Provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
- 2 - tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla vigente disciplina, in quanto la cartella di pagamento è notificata entro quattro mesi dalla consegna del ruolo all'Agente della Riscossione ed il contribuente può pagare entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica; tempi che possono causare aggravii nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per gli enti;



5

- Rilevata, quindi, la necessità che la riscossione delle entrate degli enti non erariali sia disciplinata in modo da considerare l'acquisizione secondo i livelli d'efficienza, efficacia ed economicità, corrispondenti alle esigenze degli enti;
- Ritenuto che la riscossione volontaria tramite liste di carico e coattiva tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire i proventi con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza ed economicità;
- Considerata, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse dell'Azienda;
- Ritenuto che occorre definire idonee condizioni operative che consentono il miglioramento del complessivo servizio di riscossione da parte dell'Agente della Riscossione:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'Azienda, in base alle disposizioni vigenti in materia, affida la riscossione volontaria delle entrate a Equitalia Sardegna S.P.A. in quanto Agente della Riscossione nell'ambito delle Province della Regione Sardegna che accetta.

Il Servizio di riscossione è regolato dalle seguenti condizioni:

Art. 1

La riscossione volontaria dei ticket sanitari viene effettuata dall'Agente della Riscossione – senza l'obbligo del non riscosso per riscosso – presso i propri sportelli sulla base di liste di carico predisposte ed approvate dall'Azienda.


Art. 2

Le liste di carico relative alle entrate vengono poste in riscossione alle scadenze stabilite dall'Azienda. La riscossione delle utenze relative a ciascun anno è da effettuare con liste di carico distinte per singolo utente. Nelle liste di carico vengono incluse le quote dovute e quant'altro previsto dalla delibera di approvazione delle stesse. Deve essere indicato, il numero di codice fiscale dell'utente.

Art. 3

Le liste di carico, compilate a cura dell'Azienda, devono essere consegnate all'Agente della Riscossione, almeno 60 giorni prima della scadenza della prima o unica rata.

I relativi avvisi di pagamento, predisposti con modello autoimbustante comprensivo di bonifico a conto corrente postale, devono essere compilati a cura dell'Agente della Riscossione.



Ogni avviso contiene, tra l'altro, la natura del credito, la specifica delle somme dovute e la data di scadenza.

Art. 4

Equitalia Sardegna S.P.A. è tenuto ad inviare a mezzo posta ordinaria l'avviso di pagamento all'indirizzo dell'utente indicato dall'Azienda. Gli avvisi non potuti recapitare in quanto relativi ad utenti sconosciuti all'indirizzo, saranno restituiti all'Azienda che provvederà ad integrare o rettificare l'indirizzo e a restituire gli avvisi all'Agente della Riscossione per il successivo invio a mezzo posta ordinaria all'utente.

Art. 5

Per la riscossione volontaria dei crediti dell'Azienda di cui all'art. 1, compete all'Agente della Riscossione un compenso pari al 10% sulle somme riscosse.

Inoltre vengono riconosciuti all'Agente della Riscossione i costi di postalizzazione per un importo pari a € 0,60 per avviso.

Art. 6


L'Agente della Riscossione versa nelle casse dell'Azienda:

- entro il giorno 27 di ciascun mese l'importo delle somme riscosse dal 1 al 15 dello stesso mese;
- entro il giorno 12 di ciascun mese l'importo delle somme riscosse dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese precedente.

In seguito ad apposita nota dettagliata preventivamente trasmessa dal concessionario, l'Azienda si impegna ad emettere a favore dello stesso, dopo le indispensabili verifiche, contestualmente ad ogni versamento regolare, mandato di pagamento per la liquidazione del dovuto.

Art. 7

Entro 60 giorni dalla scadenza dell'unica o ultima rata l'Agente della Riscossione provvede a trasmettere all'Azienda, il rendiconto contenente l'elenco dei soggetti morosi compresi nelle liste di carico e recante, per ciascuna posizione, il numero utente, l'importo del carico, l'importo dell'eventuale acconto ed il saldo da versare.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. On the left, there is a circular stamp with the text 'SIS - EQ' and a signature. On the right, there is another circular stamp with a signature and the number '7' next to it.

Art. 8

La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2010 dalla data di stipula.

E' esclusa la possibilità di proroga tacita della convenzione. L'eventuale rinnovo, previo accordo tra le Parti, potrà avvenire solo in forma scritta.

Art. 9

Il servizio di riscossione sarà svolto nei locali degli Sportelli di riscossione, con gli orari e le modalità previste per gli stessi.

Letto, approvato e sottoscritto in SASSARI in data 30/09/2010

AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI SASSARI

Il Commissario

(Dott. Giovanni Cavalieri)

EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.

Equitalia Sardegna S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Gianluigi Giuliano